



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL PRESIDENTE

Decreto n. 22/2024

Id n. 50891445 del 13 febbraio 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente il “*Riordino della Scuola della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante “*Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”, che ha modificato la denominazione delle SSPA in Scuola Nazionale dell’Amministrazione (di seguito SNA);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2021 di nomina della prof.ssa Paola Severino quale Presidente della SNA;

VISTA la delibera del Segretario Generale della SNA n.1 del 9 settembre 2022, approvata con DPCM del 23 settembre 2022, registrata dalla Corte dei Conti il 12 ottobre 2022, con cui se ne stabiliscono l’organizzazione interna e il funzionamento;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, che, all’art.63, comma 10, prevede che la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, in relazione al parametro della “*consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale*” di cui alla lettera b), del comma 7 del medesimo articolo, “*definisce i requisiti per l’accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti*”;

VISTO il decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione n. 115 dell’8 giugno 2023 con il quale, ritenuta l’opportunità di procedere all’individuazione dei requisiti di cui al citato art. 63, comma 10, in collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione -ANAC- e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quali soggetti istituzionali maggiormente coinvolti nell’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, è stato costituito il Gruppo di lavoro denominato “*Predisposizione della proposta di requisiti per l’accreditamento da parte della SNA delle istituzioni che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici*”, composto da rappresentanti di ANAC, MIT e SNA;

CONSIDERATO che il citato Gruppo di lavoro risulta essersi riunito nelle date del 15 giugno, 25 luglio, 12 settembre e 6 novembre 2023, concludendo i propri lavori con l'elaborazione di una proposta di Linee Guida così articolata: ambiti tematici della formazione; requisiti oggettivi della formazione (tipologie e contenuti); validità temporale della formazione; requisiti soggettivi per l'accREDITAMENTO; durata e rinnovo dell'accREDITAMENTO; revoca dell'accREDITAMENTO.

ESAMINATA la proposta concernente i requisiti per l'accREDITAMENTO da parte della SNA delle istituzioni che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici, sottoposta dal suindicato Gruppo di lavoro al Presidente della SNA;

DATO ATTO che il contenuto del presente decreto tiene conto delle ulteriori interlocuzioni istruttorie e intervenute, su sollecitazione della Presidente della SNA, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali interessati dall'attuazione ed esecuzione del provvedimento finale,

DECRETA

È approvato il documento allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, di definizione dei requisiti per l'accREDITAMENTO, da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), delle istituzioni che svolgono attività formativa in materia di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 63, comma 10, decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36.

Roma, 13 febbraio 2024

Prof.ssa Paola Severino

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO, DA PARTE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (SNA), DELLE ISTITUZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ FORMATIVE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

INTRODUZIONE

Il nuovo Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) prevede tra i requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti (articoli 62 e 63 e l'allegato II.4) anche il requisito della formazione. L'art. 63, comma 10, prevede, infatti, che:

«In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accREDITamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accREDITamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti».

Al fine di individuare i requisiti per l'accREDITamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative in materia di contratti pubblici, la SNA ha costituito un apposito Gruppo di lavoro (Decreto Presidente SNA n. 115/2023), composto da rappresentanti di SNA, ANAC e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il compito di curare la predisposizione della proposta di requisiti da sottoporre alla Presidente della SNA per l'adozione.

Il presente documento tiene conto dei risultati del Gruppo di lavoro e del successivo confronto con i principali attori del sistema.

È articolato nelle seguenti sezioni:

1. Ambiti tematici della formazione
2. Requisiti oggettivi della formazione: tipologie e contenuti
3. Validità temporale della formazione
4. Requisiti soggettivi per l'accREDITamento
5. Durata e rinnovo dell'accREDITamento
6. Monitoraggio, verifica e revoca dell'accREDITamento
7. Disposizioni finali.

1. AMBITI TEMATICI DELLA FORMAZIONE

1. Per «attività formative» si intendono corsi aventi ad oggetto la materia degli appalti e dei contratti pubblici, ivi comprese le concessioni, finalizzati a sviluppare conoscenze e competenze necessarie per una gestione ottimale degli appalti e dei contratti pubblici.
2. Le attività formative possono riguardare, con specifico riferimento agli appalti e ai contratti pubblici, i seguenti ambiti tematici:
 - programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione (una o più delle predette fasi);
 - project management e/o project financing;
 - prevenzione della corruzione;
 - digitalizzazione;
 - sostenibilità e ciclo di vita dell'appalto.

3. Le attività formative possono avere natura interdisciplinare ovvero monodisciplinare. È fatto obbligo ai soggetti accreditati di specificare, per ogni corso organizzato, la natura del corso (se interdisciplinare o monodisciplinare). Affinché una attività formativa possa qualificarsi come interdisciplinare è necessario che in essa siano presenti lezioni aventi taglio giuridico e/o tecnico-ingegneristico e/o economico e/o informatico e di innovazione digitale e/o manageriale e organizzativo. Relativamente ai corsi di formazione aventi natura interdisciplinare è necessario specificare se i medesimi contemplino tutte le tematiche previste o anche solo parte di esse.
4. In tutte le attività formative devono essere previste, con riferimento ai partecipanti, modalità di rilevamento delle presenze, di valutazione dell'apprendimento, di rilevazione della qualità percepita.
5. Tutte le attività di docenza nei corsi di formazione erogate da soggetti accreditati devono essere svolte da:
 - docenti universitarioppure
 - esperti in possesso di laurea magistrale o equipollente e di elevata competenza ed esperienza almeno quinquennale negli ambiti tematici di cui al paragrafo 2 della presente sezione.

2. REQUISITI OGGETTIVI DELLA FORMAZIONE: TIPOLOGIE E CONTENUTI

1. Le attività formative possono essere articolate nelle seguenti tipologie:
 - formazione di base
 - formazione specialistica
 - formazione avanzata.rispetto alle quali vengono indicate di seguito finalità, modalità, durata.
A queste si aggiunge la formazione di aggiornamento, con le caratteristiche indicate al punto 2.4 della Sezione 2 del presente documento.
2. La tabella in allegato al presente documento (all. 1) riepiloga in forma grafica le caratteristiche delle diverse tipologie.
3. Le attività formative sono rivolte al personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

2.1 Formazione di base

1. La formazione di base si articola in corsi la cui finalità è quella di fornire le conoscenze di base nella materia degli appalti e dei contratti pubblici. I corsi possono essere realizzati sia in presenza che a distanza (in modalità blended, e-learning, sincrona e asincrona).
2. I corsi di formazione di base:
 - devono avere una durata di non meno di 20 ore di didattica;
 - devono affrontare tematiche generali relative a tutte o ad almeno una delle seguenti fasi: programmazione, progettazione, aggiudicazione, esecuzione contrattuale;
 - devono prevedere una prova di valutazione finale;

- devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l'utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.
3. Il rilascio dell'attestato finale (open badge) deve essere subordinato:
 - alla frequenza del corso, con il limite massimo del 20% di assenze;
 - al superamento della prova di valutazione finale.
 4. La prova di valutazione finale deve consistere in un test di almeno 30 domande a risposta multipla, con minimo tre alternative di risposta per ciascuna domanda; il superamento della prova è subordinato a una percentuale di risposte esatte pari o superiore a 2/3 delle domande.
 5. Nella denominazione del corso deve essere espressamente riportato che trattasi di "Corso di formazione di base utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti".

2.2 Formazione specialistica

1. La formazione specialistica si articola in corsi la cui finalità è quella di fornire conoscenze e competenze che consentono di acquisire la capacità di gestire in autonomia le problematiche che si pongono in concreto nella materia degli appalti e dei contratti pubblici. I corsi di formazione specialistica possono anche riguardare i compiti e le funzioni dei singoli attori coinvolti nel ciclo di vita dell'appalto (ad esempio: responsabile unico di progetto, responsabile delle fasi della programmazione, della progettazione, dell'esecuzione o dell'affidamento, direttore dei lavori o dell'esecuzione, collaudatori).
2. I corsi di formazione specialistica:
 - devono avere carattere prevalentemente interdisciplinare;
 - devono avere una durata di non meno di 60 ore di didattica;
 - devono garantire anche un approccio didattico di tipo laboratoriale e di taglio pratico, che preveda l'intervento di esperti, nel rispetto dei requisiti di cui al punto 5 della Sezione 1 del presente documento;
 - devono prevedere una prova di valutazione finale;
 - devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l'utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.
3. Tali corsi possono essere erogati anche a distanza in modalità prevalentemente sincrona, a condizione che i partecipanti svolgano un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti sia ampio e da realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, attraverso lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni, *role playing*, simulazioni.
4. Per ciascun corso deve essere indicato un responsabile scientifico che, oltre a possedere i requisiti di cui al punto 5 della Sezione 1 del presente documento, deve avere esperienza almeno quinquennale nell'attività di formazione negli ambiti tematici pertinenti con gli insegnamenti impartiti nel corso.
5. Il rilascio dell'attestato finale (open badge) deve essere subordinato:
 - alla frequenza del corso, con il limite massimo del 20% di assenze;
 - al superamento della prova di valutazione finale.

6. La prova di valutazione finale deve consistere in un test di almeno 45 domande a risposta multipla, con minimo tre alternative di risposta per ciascuna domanda, e il superamento della prova è subordinato a una percentuale di risposte esatte pari o superiore a 2/3 delle domande.
7. Nella denominazione del corso deve essere espressamente riportato che trattasi di “Corso di formazione specialistica utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti”.

2.3 Formazione avanzata

1. La formazione avanzata si articola in corsi finalizzati a sviluppare elevate competenze specialistiche nella materia degli appalti e dei contratti pubblici.
2. I corsi di formazione specialistica:
 - devono avere carattere interdisciplinare;
 - devono avere una durata di non meno di 150 ore di didattica;
 - devono garantire anche un approccio didattico di tipo laboratoriale e di taglio pratico, che preveda l'intervento di esperti, nel rispetto dei requisiti di cui al punto 5 della Sezione 1 del presente documento;
 - devono prevedere una prova di valutazione finale;
 - devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l'utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.
3. Tali corsi possono essere erogati anche a distanza in modalità sincrona, a condizione che i partecipanti svolgano un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti sia ampio e da realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, attraverso lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni, *role playing*, simulazioni.
4. Per ciascun corso deve essere indicato un responsabile scientifico, il cui profilo deve essere quello di professore ordinario o associato di ruolo in università pubbliche o private in settori scientifici disciplinari (SSD) pertinenti con gli insegnamenti impartiti nel corso.
3. Il rilascio dell'attestato finale (open badge) deve essere subordinato:
 - alla frequenza del corso, con il limite massimo del 20% di assenze;
 - al superamento della prova di valutazione finale.
4. La prova di valutazione finale deve consistere nella discussione di un *project work*, su un argomento indicato dal partecipante e approvato dal responsabile scientifico del corso, davanti a una commissione di valutazione formata da minimo tre componenti di cui almeno due con profilo di professore ordinario o associato di ruolo in università pubbliche o private in settori scientifici disciplinari (SSD) pertinenti con gli insegnamenti impartiti nel corso, e almeno uno con profilo di esperto che, oltre ai requisiti di cui al punto della Sezione 1 del presente documento, possieda un'esperienza almeno quinquennale nell'attività di formazione negli ambiti tematici pertinenti con gli insegnamenti impartiti nel corso. Della prova di valutazione finale dovrà essere redatto verbale da trasmettere alla SNA tramite la piattaforma di accreditamento dei corsi.
5. I corsi di formazione avanzata dedicati alle figure specialistiche quali, a titolo esemplificativo, responsabile unico di progetto, componente del collegio tecnico consultivo, project manager, direttore dell'esecuzione, direttore dei lavori, possono essere organizzati dai soggetti accreditati anche in convenzione e sulla base di specifici protocolli di intesa con istituzioni, enti o

associazioni esponenziali o rappresentative delle categorie professionali esercenti attività ricomprese negli ambiti tematici di cui al punto 1 della Sezione 1 del presente documento, permanendo la necessità dei requisiti di cui al punto 5 della Sezione 1 del presente documento e dell'assenza della finalità di lucro. I corsi devono fornire competenze interdisciplinari di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche, dei contratti pubblici e delle concessioni, con una particolare attenzione dedicata ai principi della normativa UNI 11640:2022, al documento di indirizzo alla progettazione (DIP), al progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), al *Building Information Modeling* (BIM), alle procedure di approvazione, verifica e validazione dei progetti, alle procedure di gara e alla digitalizzazione, all'esecuzione dei contratti di appalto.

6. Nella denominazione dei corsi deve essere espressamente riportato che trattasi di “Corso di formazione avanzata utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti”.

2.4 Formazione di aggiornamento

1. La formazione di aggiornamento si articola in corsi la cui finalità è quella di fornire un aggiornamento delle conoscenze e competenze acquisite con i corsi di formazione specialistica e avanzata.
2. I corsi di formazione di aggiornamento:
 - devono avere carattere prevalentemente interdisciplinare;
 - devono avere una durata di non meno di 30 ore di didattica;
 - devono prevedere una prova di valutazione finale;
 - devono prevedere sistemi di rilevamento delle presenze, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione dei partecipanti. In caso di erogazione a distanza deve essere garantito l'utilizzo di piattaforme che consentano il tracciamento della partecipazione del discente.
3. Tali corsi possono essere erogati anche a distanza in modalità prevalentemente sincrona, a condizione che i partecipanti svolgano un ruolo attivo e il livello di interazione tra loro e con i docenti sia ampio e da realizzarsi, a mero titolo esemplificativo, attraverso lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni, *role playing*, simulazioni.
4. Per ciascun corso deve essere indicato un responsabile scientifico che, oltre a possedere i requisiti di cui al punto 5 della Sezione 1 del presente documento, deve avere esperienza almeno quinquennale nell'attività di formazione negli ambiti tematici pertinenti con gli insegnamenti impartiti nel corso.
3. Il rilascio dell'attestato finale (open badge) deve essere subordinato:
 - alla frequenza del corso, con il limite massimo del 20% di assenze;
 - al superamento della prova di valutazione finale.
4. La prova di valutazione finale deve consistere in un test di almeno 30 domande a risposta multipla, con minimo tre alternative di risposte per ciascuna domanda, e il superamento della prova è subordinato a una percentuale di risposte esatte pari o superiore a 2/3 delle domande.
5. Nella denominazione del corso deve essere espressamente riportato che trattasi di “Corso di formazione di aggiornamento utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti”.

3. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA FORMAZIONE

1. Ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, gli attestati finali (open badge) di formazione di base, specialistica e avanzata, acquisiti all'esito delle attività formative di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3, hanno una validità triennale.
2. Il conseguimento, nel corso del triennio di validità degli attestati di cui al punto precedente, dell'attestato finale (open badge) all'esito del percorso di cui al punto 2.4 (formazione di aggiornamento) consente di raddoppiare il periodo di validità del badge conseguito nel medesimo triennio. Per ciascun badge conseguito ai sensi del precedente punto 1, tale possibilità è consentita una sola volta per ciascun corso di aggiornamento seguito.

4. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCREDITAMENTO

1. Sono soggetti accreditabili:
 - a. le università pubbliche o private senza finalità di lucro;
 - b. gli enti pubblici che hanno tra le finalità istituzionali la formazione dei dipendenti pubblici e/o dei professionisti;
 - c. gli organismi di diritto pubblico che assumono la forma giuridica di società in house, di fondazione, di associazione o di consorzio, a condizione che, nel relativo atto costitutivo o statuto, sia prevista la finalità istituzionale della formazione e che tale attività non sia svolta con finalità di lucro;
 - d. i soggetti privati che abbiano, tra gli scopi indicati nell'atto costitutivo o statuto, la formazione e che non perseguano fini di lucro;
 - e. i soggetti misti costituiti da due o più degli enti di cui alle lettere a), b), c), d) a condizione che, nel relativo atto costitutivo o statuto, sia prevista la finalità istituzionale della formazione e che tale attività non sia svolta con finalità di lucro.
2. Ai fini dell'accREDITAMENTO i soggetti e gli enti di cui al punto 1 debbono non trovarsi in una delle situazioni che giustificano l'esclusione dalle gare d'appalto ai sensi degli articoli 94 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Ai fini dell'accREDITAMENTO i soggetti e gli enti di cui al punto 1 devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e organizzativa:
 - I) quanto ai soggetti di cui alla lettera a):
 - presenza di scuole e/o corsi di laurea e/o di insegnamenti pertinenti alla materia degli appalti e dei contratti pubblici;
 - professori ordinari e associati di ruolo nell'ateneo, appartenenti a settori scientifico disciplinari (SSD) in cui sono ricompresi gli ambiti tematici di cui alla sezione 1 del presente documento;
 - disponibilità di dotazioni strutturali e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative, con riferimento anche alla possibilità di consentire la partecipazione a distanza;
 - rilascio di open badge a cura del Consorzio Cineca per gli atenei consorziati, ovvero, per gli atenei non consorziati, nel rispetto dei requisiti tecnici riportati nell'allegato 2 al presente documento.
 - II) quanto ai soggetti di cui alla lettera b):
 - personale di ruolo ovvero personale a contratto, dedicato in modo prevalente all'attività di formazione negli ambiti tematici di cui alla sezione 1 del presente documento e con esperienza almeno quinquennale nell'attività didattica;

- disponibilità di dotazioni strutturali e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative, con riferimento anche alla possibilità di consentire la partecipazione a distanza;
- rilascio di open badge a cura del Consorzio Cineca per gli enti consorziati, ovvero, per gli enti non consorziati, nel rispetto dei requisiti tecnici riportati nell'allegato 2 al presente documento.

III) quanto ai soggetti di cui alla lettera c):

- struttura organizzativa stabile dedicata alla formazione del personale della pubblica amministrazione, con esperienza almeno quinquennale nell'organizzazione e gestione di tale attività di formazione, che si avvalga, altresì, per la progettazione dei corsi, di responsabili scientifici in possesso dei requisiti individuati nella sezione 2 (punto 4 dei paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 del presente documento);
- disponibilità di dotazioni strutturali e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative, con riferimento anche alla possibilità di consentire la partecipazione a distanza;
- esperienza nell'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale nella materia degli appalti e dei contratti pubblici in favore di dipendenti pubblici e/o privati o di liberi professionisti, consistente nell'aver organizzato nell'ultimo quinquennio corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 120 ore negli ambiti tematici di cui alla sezione 1 del presente documento;
- rilascio di open badge a cura del Consorzio Cineca per gli organismi consorziati, ovvero, per gli organismi non consorziati, nel rispetto dei requisiti tecnici riportati nell'allegato 2 al presente documento.

IV) quanto ai soggetti di cui alle lettere d) ed e):

- presenza di un comitato scientifico di almeno 9 componenti formato da professori universitari ordinari o associati di ruolo appartenenti a settori scientifico disciplinari (SSD) che includano gli ambiti tematici di cui alla sezione 1 del presente documento in numero non inferiore a 5 e da esperti in possesso del diploma di laurea magistrale o equipollente pertinente con gli ambiti tematici di cui alla sezione 1 del presente documento e con almeno 10 anni di esperienza di docenza nei predetti ambiti tematici;
- disponibilità di docenti in possesso di laurea magistrale o equipollente pertinente con gli ambiti tematici di cui alla sezione 1 del presente documento e con esperienza almeno quinquennale nell'attività di formazione nei predetti ambiti tematici; tale disponibilità deve essere dimostrata attraverso contratti di lavoro o di collaborazione;
- disponibilità di dotazioni strutturali e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative, con riferimento anche alla possibilità di consentire la partecipazione a distanza;
- esperienza nell'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale nella materia degli appalti e dei contratti pubblici in favore di dipendenti pubblici e/o privati o di liberi professionisti, consistente nell'aver organizzato nell'ultimo quinquennio di corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 120 ore negli ambiti tematici di cui alla sezione 1 del presente documento;
- nel caso in cui tali soggetti siano stati costituiti da meno di cinque anni, ovvero abbiano intrapreso da meno di cinque anni lo svolgimento di attività formative aventi ad oggetto la materia degli appalti e dei contratti pubblici, essi possono soddisfare il requisito dell'organizzazione nell'ultimo quinquennio di corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 120 ore attraverso la dimostrazione che ciascun componente del comitato scientifico abbia svolto per almeno 10 anni, di cui 5 nell'ultimo decennio, attività di docenza nelle materie di cui alla sezione 1 del presente documento, per un numero di ore annue pari o superiore a 20;
- rilascio di open badge rilasciati nel rispetto dei requisiti tecnici riportati nell'allegato 2 al presente documento.

5. DURATA E RINNOVO DELL'ACCREDITAMENTO

1. Per gli enti e i soggetti di cui alla Sezione 4 l'accREDITAMENTO ha validità triennale.
2. Allo scadere del triennio l'accREDITAMENTO può essere rinnovato con le medesime modalità.

6. MONITORAGGIO, VERIFICA E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

1. Ai fini del monitoraggio e valutazione, i soggetti accREDITATI comunicano tempestivamente alla SNA l'attivazione dei corsi che intendono svolgere indicando: a) denominazione del corso; b) sede e modalità di svolgimento; c) contenuti dei corsi; d) docenti che terranno le lezioni; e) responsabile scientifico del corso.
2. La SNA revoca l'accREDITAMENTO qualora dai controlli effettuati emergano dichiarazioni false o non veritiere in ordine al possesso ed alla permanenza dei requisiti.

7. DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli aspetti operativi di attuazione del presente documento saranno disciplinati in un apposito regolamento da adottarsi con decreto della SNA.

Allegato 1 – Tabella delle tipologie formative

FORMAZIONE BASE		
DESCRIZIONE	VERIFICHE	BADGE/Attestato finale
<p>I corsi devono assumere la denominazione di “Corso di formazione di base utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità: aula, blended, elearning sincrona e/o asincrona; • Finalità: fornire le conoscenze di base nella materia degli appalti e dei contratti pubblici; • Durata: non meno di 20 ore di didattica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza documentata con percentuale di assenze massima consentita del 20%; • Qualità percepita; • Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale consistente in un set di almeno 30 domande a risposta multipla, attestata dall'istituto /ente/ università accreditati da SNA. 	<p>Un badge di formazione base per ciascun discente/dipendente della SA per ogni corso della durata di non meno di 20 ore di didattica.</p>

FORMAZIONE SPECIALISTICA		
DESCRIZIONE	VERIFICHE	BADGE/Attestato finale
<p>I corsi devono essere prevalentemente interdisciplinari e assumere la denominazione di “Corso di formazione specialistica utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità: aula, blended, elearning in modalità prevalentemente sincrona, con ampio livello di interazione tra partecipanti e docenti; • Finalità: fornire conoscenze e competenze che consentono di acquisire la capacità gestire in autonomia le problematiche che si pongono in concreto nella materia degli appalti e dei contratti pubblici; • Durata: non meno di 60 ore di didattica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza documentata con percentuale di assenze massima consentita del 20%; • Qualità percepita; • Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale consistente in un set di almeno 45 domande a risposta multipla, attestata dall'istituto /ente/ università accreditati da SNA. 	<p>Un badge di formazione specialistica per ciascun discente/dipendente della SA per ogni corso di non meno di 60 ore di didattica.</p>

FORMAZIONE AVANZATA

DESCRIZIONE	VERIFICHE	BADGE/Attestato finale
<p>I corsi devono essere interdisciplinari e assumere la denominazione di “Corso di formazione avanzata utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità: aula, blended, elearning in modalità sincrona, con ampio livello di interazione tra partecipanti e docenti. Devono essere organizzati in convenzione e sulla base di specifici protocolli di intesa, con istituzioni, enti o associazioni esponenti o rappresentative delle categorie professionali esercenti attività ricomprese negli ambiti tematici di cui alla sezione 1 del presente documento. • Finalità: sviluppare elevate competenze specialistiche e integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici; • Durata: non meno di 150 ore di didattica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza documentata con percentuale massima di assenze consentita del 20%; • Qualità percepita; Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale (discussione di un project work) attestata dall'istituto/ente/ università accreditati da SNA. Della prova di valutazione finale dovrà essere redatto verbale da trasmettere alla SNA tramite la piattaforma di accreditamento dei corsi. 	<p>Un badge di formazione avanzata per ciascun discente/dipendente della SA per ogni corso di non meno di 150 ore di didattica.</p>

FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE	VERIFICHE	BADGE/Attestato finale
<p>I corsi devono essere prevalentemente interdisciplinari e assumere la denominazione di “Corso di aggiornamento utile per la qualificazione delle stazioni appaltanti”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità: aula, blended, elearning in modalità prevalentemente sincrona, con ampio livello di interazione tra partecipanti e docenti; • Finalità: aggiornamento delle conoscenze e competenze acquisite con i corsi di formazione specialistica e avanzata; • Durata: non meno di 30 ore di didattica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza documentata con percentuale di assenze massima consentita del 20%; • Qualità percepita; • Valutazione di apprendimento documentata con una prova finale consistente in un set di almeno 30 domande a risposta multipla, attestata dall'istituto /ente/ università accreditati da SNA. 	<p>Un badge di aggiornamento per ogni corso di non meno di 30 ore di didattica per ciascun discente/dipendente della SA già in possesso di badge base/specialistica/avanzata</p>

Allegato 2 – Specifiche tecniche Open Badge

Gli open badge rilasciati devono garantire lo standard OBI 2.0 (o successivi) secondo quanto previsto da OpenBadges.org.

Gli utenti che ricevono gli Open Badge devono poter accedere alla piattaforma che li eroga con le credenziali SPID oppure con le credenziali IDEM/EduGain e poter gestire un elenco di indirizzi di posta elettronica verificati.

Infine, gli hash degli Open Badge rilasciati devono essere notarizzati anche in modalità *bulk* – su *blockchain* pubbliche (es. Ethereum o Bitcoin) e verificabili attraverso un algoritmo open source.